



Città di Grosseto

Città di Grosseto

Il presente documento composto da n° 4 pagine costituisce
copia conforme all'originale informatico della SINACALE
SINACALE n° 72 del 28/07/2016 in tutte le
sue componenti, firmato digitalmente da SINDACO
realizzata ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis del D. Lgs 02/2005,
"Codice dell'Amministrazione Digitale"

Grosseto, il

28/07/2016

Il Consigliere Amministrativo Esperto

(D.essa Lorenzana Fagnola)

10. Fagnola 28/07/2016 077

Ordinanza del Sindaco n° 72 del 28/07/2016

Oggetto: **Modifiche all'Ordinanza del Sindaco n. 59/2016 ad oggetto: "Regolamentazione Stagione Balneare 2016"**

Il Sindaco

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 59 del 08/06/2016, veniva emanata apposita regolamentazione per la stagione balneare 2016;

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 25.08.1991. n.284 riguardante la "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche" e s.m.i.;

VISTO il D. M.16.10.1991 del Min. del Turismo e Spett., relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 05.02.1992. n.104, *relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili* e s.m.i.;

VISTA la Legge 04.12.1993. n.494, recante la "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i" e dalla legge 296 del 27/12/2007 (legge finanziaria 2006) commi da 250 a 257 dell'articolo 1;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i

VISTA la L.R.T. 23.03.1998 n. 25 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge R.T. 10 dicembre 1998 n.88 articolo 27, 3° comma e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante norma in materia di Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la Legge R.T. in data 23 marzo 2000 n. 42 -*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo* ed il relativo regolamento di attuazione e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 - bis e l'articolo 107;

VISTA la L. Cost. 18/10/2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione";

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2003 n. 10 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche" e s.m.i.

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n.172 e successive modificazioni ed integrazioni;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA La legge Regione Toscana del 7 febbraio 2005 n. 28 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009;

VISTO il D.Lgs. 18 Luglio 2005 n.171 – Codice della nautica da diporto e relativo regolamento di attuazione;

VISTI l'art. 11 della Legge n. 217 del 15.12.2011 e il D.P.G.R. Toscana n. 18R/2011;

VISTO il D.lgs del 3 aprile 2006 n. 152-Norme in materia di ambiente.

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 10 ottobre 2007 che riconosce la competenza dei Comuni in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana (...).

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2 marzo 2009, relativa al periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 59 del 20/10/2009 (norme per la tutela degli animali);

VISTO il D.L. n. 194 del 30/12/2009 convertito, con modificazioni, in L. n. 25 del 26/02/2010 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative);

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 203 del 30/11/2005 avente oggetto: "*Determinazione dell'orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*";

Visto il Regolamento sulla gestione del Demanio marittimo approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 15 febbraio 2008 modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 10/07/2008;

Richiamata la nota del Settore Gestione del Territorio del 31/05/2011 a firma del Dirigente, avente per oggetto "*Verifica della compatibilità delle installazioni dei manufatti temporanei sull'arenile del Comune di Grosseto nei riflessi del R.U. comunale adottato con delibera C.C. n. 72 del 28/03/2011 Stagione Balneare 2011. Parere.*"

Richiamato l'art. 42 del R.U.C. adottato con Deliberazione di C.C. n. 72/2011;

Richiamata la conferenza intersettoriale interna all'Amministrazione Comunale finalizzata alla verifica della compatibilità delle installazioni di manufatti temporanei sull'arenile del Comune di Grosseto del 27/04/2012;

Richiamata la conferenza dei servizi ex art. 14 comma 2 L. 241 e s.m.i. del 15/05/2012 avente per oggetto il Piano di salvataggio a mare, con particolare riferimento al verbale definitivo;

Considerata la necessità di garantire la migliore fruibilità all'arenile ai mezzi di soccorso, attraverso gli accessi anche carrabili, laddove previsto e/o consentito, comportando conseguentemente la necessità di garantire un sufficiente livello di manutenzione degli accessi stessi;

VISTA le vigenti Ordinanze concernenti la disciplina della circolazione dei Kite surf e la disciplina delle attività di locazione e noleggio emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano di sicurezza balneare;

ATTESA LA NECESSITA' di allineare i contenuti dell'art. 5 ad oggetto: "Cani ed animali di affezione – Accesso alle spiagge" con la L.R.T. n. 59/2009 e s.m.i., e con la più recente giurisprudenza trattante le tematiche di accesso e gestione di cani ed altri animali di affezione sugli arenili concessionati e non;

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni di cui al precedente punto, provvedere all'emanazione di un nuovo articolato in sostituzione dell' art. 5 riportato dell'Ordinanza Balneare n. 59 del 08/06/2016;

ORDINA

ai soggetti interessati di attenersi alle prescrizioni contenute nell'articolato di seguito riportato, in sostituzione di quello di pari oggetto contenuto nell'Ordinanza Sindacale n. 59/2016:

Articolo 5 – (Cani ed animali d'affezione – Accesso alle spiagge)

1. Per tutto il periodo della stagione balneare (1° maggio-30 settembre), è consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione nel tratto di arenile libero (ml. 300,00) appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale di Grosseto con Delibera della Giunta Comunale n.202 del 21/04/2009 e che risulta indicato con appositi tabellari lungo il litorale, in loc. "Le Marze".
2. In tale tratto di arenile, conformemente alla Deliberazione Giunta Comunale n. 202 del 21/04/2009, **è fatto obbligo ai proprietari dei cani di:**
 - a) condurre i cani al guinzaglio lungo i percorsi da seguire per raggiungere le aree appositamente individuate come idonee alla loro sosta;
 - b) di portare con sé la museruola da utilizzare in caso di necessità (Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero della Salute – G.U. 23 marzo 2009, n. 68)
 - c) appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da altre analoghe presenze;
 - d) rimuovere prontamente dal suolo le deiezioni canine e di collocarle chiuse in sacchetti idonei negli appositi contenitori;
 - e) non condurre i cani fuori dall'area regolamentata;
 - f) controllare e accudire i propri cani, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio onde consentire una pacifica convivenza tra i presenti;
 - g) non condurre, nei tratti di arenile appositamente individuati per cani, animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana /o scarsamente socievoli e aggressivi e che pertanto possono recare pregiudizio alla salute e a una serena convivenza;
 - h) garantire ai cani, durante il periodo di sosta nell'area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua;
 - i) rimuovere dall'arenile tutte le attrezzature utilizzate per il soggiorno dei cani, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta.
3. Il mancato rispetto di una delle condizioni sopra richiamate determinerà l'allontanamento dei trasgressori dall'arenile segnalato ad opera degli agenti della Polizia Municipale, dell'Autorità Marittima e/o da qualsiasi altro Corpo avente titolo ed eventualmente disponibile in zona che provvederà inoltre alla verifica del tatuaggio e del libretto delle vaccinazioni di cui i proprietari dei cani dovranno esserne muniti.
4. Al fine di assicurare una serena e tranquilla fruizione dell'arenile libero, nel rispetto della quiete dei bagnanti e per garantire agli animali di affezione degli spazi dove potersi muovere liberamente, è vietato l'accesso di questi ultimi in tutte le altre spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Grosseto, per tutta la durata della stagione balneare (1° maggio - 30 settembre); fanno eccezione i cani guida per i non vedenti ed i cani di salvataggio muniti di brevetto, previa comunicazione all'autorità competente.
5. I cani, inoltre, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutte le strutture ricettive/stabilimenti balneari. E' facoltà del soggetto titolare della concessione demaniale marittima per stabilimento balneare o posa in opera ombrelloni, consentire l'accesso e la sosta dei cani anche nel tratto di arenile in loro concessione, previa comunicazione all'Amm.ne Comunale ed apposizione nei principali punti di accesso della struttura di idonea cartellonistica informativa fornita dal Comune di Grosseto.

I proprietari o detentori che conducono i cani nelle suddette strutture e relativi tratti di litorale in concessione, sono tenuti ad usare il guinzaglio e a portare con se la museruola da utilizzare in caso di necessità, avendo cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

6. E' data comunque facoltà ai concessionari di strutture balneari, ai sensi della L.R. nr. 59 del 20/10/2009, di limitare l'accesso ai cani, previa comunicazione al Sindaco ed apposizione di idonea cartellonistica.
7. Resta inteso che i padroni dei cani sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice civile: "*Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito*".
8. Ai trasgressori delle sopra citate disposizioni, e a coloro che comunque contravvengano alle vigenti normative in materia, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 18 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo di questa Amministrazione Comunale, e notificata a:

- Questura di Grosseto, P.zza Giovanni Palatucci 1, 58100 Grosseto.
- Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto, via Ferrucci 32, 58100 Grosseto.
- Circomare Porto Santo Stefano, via Civinini 2, 58019 Porto Santo Stefano (Gr).
- Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, Porto Turistico 16, 58046 Marina di Grosseto
- Ufficio Locale Marittimo di Talamone, via Marina,3, Talamone.
- Polizia Municipale di Grosseto, Via Zanardelli, 58100 Grosseto.
- Associazione Balneari Grosseto, Lungomare Leopoldo II di Lorena n.33-35, Marina di n Grosseto, in persona del presidente Sig. Alessandro Beri;
- Centro Commerciale Naturale di Marina di Grosseto, C/O Bagno Moreno Beach, Lungomare Leopoldo II di Lorena n.33-35, Marina di Grosseto, in persona del Vicepresidente Sig. Giorgio Maretti;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'ordine e il personale militare del Corpo della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

I contenuti dell'art.5 della precedente Ordinanza Sindacale 59/2016 sono abrogati e sostituiti dalla presente.

Il Sindaco

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.